

35237-25



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
on-line e generalità e
gli atti del procedimento,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 136/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☒ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Ercole Aprile - Presidente -
Angelo Costanzo
Giuseppina Anna R. Pacilli - Relatrice -
Martino Rosati
Paola Di Nicola Travaglini

Sent. n. 1280/2025
C.C. - 24/09/2025
R.G.N. 24002/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████ nato in ██████ il ██████

avverso l'ordinanza del 16/06/2025 del Tribunale di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori, che ha
concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 giugno 2025 il Tribunale di Milano ha confermato il provvedimento emesso il 23 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a ██████ è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90.

4/

2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto vizi della motivazione, per avere il Tribunale, nel ritenere che la custodia in carcere fosse l'unica misura cautelare adeguata e nell'escludere l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, trascurato di considerare la sindrome ansiosa-depressiva, che affligge il ricorrente, nonché lo svolgimento, da parte di quest'ultimo, di lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena inflitta dal Tribunale di Milano e l'attività lavorativa, prestata da sua moglie, quale elemento indicativo di normo-inserimento sociale e stabilità del nucleo familiare sul territorio nazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le censure, sollevate dal ricorrente, sono prive di specificità, atteso che non si confrontano adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, con cui il Collegio della cautela ha valutato le circostanze dedotte dalla difesa — peraltro genericamente, senza neppure indicare l'incidenza concreta di esse nella vicenda in esame — e le ha ritenute recessive, considerato sia che l'attività lavorativa della moglie del ricorrente era in atto già all'epoca dei fatti sia che non era certo l'esito dell'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Il Tribunale ha anche rimarcato che l'attività delittuosa era stata svolta dall'indagato in gran parte all'interno della sua abitazione.

Si tratta di motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, che resiste a ogni rilievo consentito in questa sede.

Va ribadito che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del *decisum* e abbia adottato una

motivazione congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

3. Va poi aggiunto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-*quater*, cod. proc. pen., in tema di accertamenti medici sulle condizioni di salute dell'indagato detenuto, attiene esclusivamente alla procedura di revoca o sostituzione della misura cautelare, disciplinata dall'art. 299 cit., e non è estensibile in via analogica al procedimento di riesame di una misura cautelare di cui all'art. 309 cod. proc. pen. (*ex multis*: Sez. 2, n. 13624 del 18/02/2021, Sconti, Rv. 281032 – 01).

Si è evidenziato che tale preclusione non deriva dai limiti devolutivi dell'impugnazione, che non operano in materia di riesame, quanto piuttosto dal fatto che l'ordinamento ha previsto uno specifico mezzo per far valere le situazioni sopravvenute che impongano la revoca o modifica della misura per incompatibilità con il regime detentivo.

Va anche sottolineato che la verifica delle condizioni di salute dell'indagato è pure incompatibile con una procedura di impugnazione, quale quella del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., che, per i brevissimi termini perentori di definizione, previsti a pena della perdita di efficacia della misura applicata, non consente al tribunale il compimento di alcuna attività istruttoria.

Ne discende, nel caso in esame, che l'asserita incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime carcerario non poteva essere dedotta con l'atto di riesame proposto.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

5. La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-*ter*, disp. attuas. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

af

ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- *ter*, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 24 settembre 2025.

Il Consigliere estensore

Giuseppina A. R. Pacilli

Giuseppina A. R. Pacilli

Il Presidente

Ercole Aprile

Ercole Aprile

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Ercole Aprile

Ercole Aprile

